

cl. 218.1/1758/277/x

A01000 3582

13:31 2 OTT 20



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N° 1758

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno  
(Non più di una per Consigliere/a – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: ~~ERRORI~~ del Governo sull'indicazione in etichetta dell'origine dei prodotti agricoli come il grano duro e il Riso

*Premesso che:*

- Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) il 26 luglio 2017 ha emanato 2 decreti interministeriali sull'indicazione in etichetta dell'origine del *grano duro per le paste di semola di grano duro e del riso*.
- Attraverso questi atti è stato introdotto l'obbligo di indicazione dell'origine del riso in etichetta con la sperimentazione per due anni, su una materia normata a livello Comunitario attraverso il Regolamento 1169/2011 e la direttiva (UE) 2015/1535 del parlamento europeo e del consiglio
- Attualmente l'informazione sugli alimenti ai consumatori è definita dal Regolamento comunitario n. 1169/2011, dove viene fatta una distinzione tra **informazioni obbligatorie** (le principali disposizioni), che devono essere disponibili e facilmente accessibili, negli alimenti preimballati, ed apposte direttamente sull'imballaggio o su etichetta, **ed informazioni volontarie** (articoli n. 36-37) che non possono indurre in errore il consumatore, nè essere ambigue o confuse né sostitutive di quelle obbligatorie;
- quindi è obbligatoria l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza solo per le carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (Reg.(Ue) 1337/2013 della commissione
- Per modificare una materia normata a livello Comunitario è prevista una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche (Direttiva 2015/1535)
- Il motivo di tale procedura è che per mantenere nello spazio senza frontiere interno della UE, garantendone il buon funzionamento, uno dei principali obiettivi d' interesse generale è evitare ostacoli di fatto agli scambi dei prodotti;

*Comprovato che:*

- È necessaria una comunicazione da parte dello Stato Membro, quindi dell'Italia, verso la Commissione sui motivi che rendono necessario adottare una nuova regola tecnica (Art. 5 Dir.2015/1535);
- 3 mesi è il periodo di tempo che bisogna attendere dopo aver inviato tale comunicazione, rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica (coml art.6 Direttiva 2015/1535);

*Ancora comprovato che:*

- I due decreti citati in premessa sul riso e il grano duro sono stati adottati *senza attendere il periodo dei 3 mesi* e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 17-08-2017;
- E' prevista che possa essere aperta *una Procedura di infrazione*, da parte della Commissione Europea a cui può essere sottoposta l'Italia, che può portare a pesanti sanzioni pecuniarie
- L'atto del Governo italiano può essere ritenuto invalido da parte degli organi comunitari e quindi disapplicata sul territorio nazionale ed europeo.

*Valutato che:*

- L'errore del Ministero è un duro colpo per i risicoltori piemontesi che da anni subiscono la concorrenza sleale dei produttori cinesi e del sud est asiatico ed hanno visto nell'etichettatura trasparente un modo per tutelare il riso piemontese garantendo ai consumatori un'informazione completa sul cibo che portano in tavola.
- Siccome anche il Piemonte, su impulso del Movimento 5 Stelle, ha fatto la propria parte approvando in Consiglio regionale un ordine del giorno, per introdurre l'etichetta trasparente dei prodotto su base regionale.

**INTERROGA**

Il Presidente della Giunta

L'Assessore/a

Essendo l' **etichetta d'origine dei prodotti agricoli come il riso** un fondamentale aiuto all'agricoltura italiana ed a tutta la cittadinanza per una scelta e consumo consapevole dei prodotti acquistati, quali azioni la Giunta regionale intende intraprendere nei confronti del Governo.

FIRMATO IN ORIGINALE